

TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL’AGGRESSIVITÀ DEI CANI

ORD. 21 ^{hol.} 5717 IL SINDACO – AUTORITA’ SANITARIA LOCALE

- Vista l’ordinanza del Ministro della salute in data 12 dicembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.10 in data 13 gennaio 2007, concernente l’oggetto;
- Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- Visto l’art. 13; comma 2, della legge23 dicembre 1978, n. 833, recante: ”Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- Visto lo statuto comunale;
- Sentito il responsabile dei servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale;

ORDINA

Art.1 Chiunque viola le disposizioni di cui all’ordinanza del ministro della salute in data 12 dicembre 2006 è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al seguente prospetto:

NORMA VIOLATA			VIOLAZIONE	SANZIONE	
ARTICOLO	COMMA	LETTERA		Minima	Massima
1	1	a	DEL DIVIETO DI: addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani	100,00	300,00
		b	addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato all'ordinanza ministeriale	100,00	300,00
		c	qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività	100,00	300,00
		d	sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art.1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376	150,00	450,00
		e	interventi chirurgici destinati modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:		
			- il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I.	100,00	300,00
			- il taglio delle orecchie	100,00	300,00
			- la recisione delle corde vocali	100,00	300,00
			DELL'OBBLIGO DI:		
		2	1	a	applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico
b	applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto			20,00	60,00
2	applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani di cui all'elenco allegato all'ordinanza ministeriale sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto		100,00	300,00	
3			vigilare con particolare attenzione sulla detenzione di cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza ministeriale al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone	100,00	300,00

Art.2 In relazione al combinato disposto dagli articoli 3 e 6, comma 1, dell’ordinanza ministeriale, in sede di prima applicazione, i detentori di cani di razza a rischio di aggressività di cui all’art. 1, c. 1, lettera b) della stessa ordinanza, dovranno stipulare, entro il giorno **30-06-2007** polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. Chiunque viola questa disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **200,00** a euro **600,00**.

Art.3 E’ fatto obbligo agli accompagnatori di cane nelle aree aperte al pubblico:
a) di avere, al seguito, idonea attrezzatura, per la raccolta delle deiezioni del cane;
b) di provvedere alla totale immediata asportazione delle deiezioni lasciate dai cani, con successivo smaltimento;
Chiunque viola la disposizione di cui al presente articolo, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **20,00** a euro **60,00**. La sanzione è raddoppiata se sono violate entrambe le norme di cui alle lettere a) e b).

Art.4 Le sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni della presente ordinanza e di quella ministeriale, sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art.5 Per i casi di recidiva trova sempre applicazione la misura massima della sanzione. In applicazione del D.P.R. 6/12/71, n. 1034, contro la presente ordinanza potrà presentare ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, ovvero In applicazione del D.P.R. 24/11/71, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

La polizia municipale è incaricata della esecuzione e della vigilanza per il rispetto della presente ordinanza.

Dalla residenza comunale, li

28 MAG, 2007

IL SINDACO

